



CITTÀ di FROSINONE

STRUTTURA COMPLESSA AREA GESTIONE RISORSE PERSONALE AMBIENTE

SERVIZI AMBIENTALI

ORDINANZA

Numero
8

Data
07/01/2025

Oggetto: Provvedimento di carattere emergenziale ai sensi dell'art. 29 delle N.T.A. del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria (PRQA) della Regione Lazio.

Il Dirigente Area Gestione Risorse

- Visto il Piano per il Risanamento della Qualità dell'Aria (PRQA) della Regione Lazio approvato con D.C.R. del Lazio n. 66 del 10-12-2009 e successivamente aggiornato con D.C.R. del Lazio n. 8 del 05-10-2022;
- Considerato che l'art. 29 delle N.T.A. del PRQA dispone che i Comuni, qualora si presentino *"situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti"* adottano *"provvedimenti di carattere emergenziale articolati su due livelli in relazione alla durata della criticità emersa nei giorni precedenti e/o prevista"*;
- Visto il documento "Procedure per l'applicazione dei provvedimenti emergenziali previsti dal comma 1 dell'art. 29 delle N.T.A. del P.R.Q.A." approvato con D.G.C. n. 475 del 04-12-2023;
- Vista la nota dell'ARPA Lazio n. di Prot. 87744 del 20-12-2023 con la quale detta Agenzia comunica che, in caso di indisponibilità dei dati aggiornati riferiti alla stazione di riferimento, è ragionevole poter utilizzare, in alternativa, i dati delle centraline di misura;
- Considerato che gli Uffici dei Servizi Ambientali di questo Settore hanno comunicato che, in base ai valori di concentrazione degli inquinanti atmosferici pubblicati in data odierna dall'ARPA Lazio, non sussistono le condizioni per consentire un rientro, dal 1° Livello di criticità di cui all'Ordinanza n. 1 del 02-01-2025, ad un Livello ordinario di criticità e che, pertanto, le misure emergenziali di 1° Livello adottate con la succitata Ordinanza n. 1 del 02-01-2025, devono essere riproposte ed applicate a partire dal 08-01-2025 e fino a tutto il 09-01-2025;
- Ritenuto, per quanto sopra, che sussistano le condizioni per dover applicare, a partire dal 08-01-2025 e fino a tutto il 09-01-2025, le misure emergenziali di 1° Livello indicate nel documento "Procedure per l'applicazione dei provvedimenti emergenziali previsti dal comma 1 dell'art. 29 delle N.T.A. del P.R.Q.A." approvato con D.G.C. n. 475 del 04-12-2023;
- Visto il parere del Corpo di Polizia Locale n. di Prot. 62929 del 07-11-024 circa il perimetro stradale delimitante l'ambito viario urbano soggetto alle limitazioni della circolazione,

ORDINA

a partire dal 08-01-2025 e fino a tutto il 09-01-2025:

- il divieto di circolazione, in ambito viario urbano:
 - per le autovetture private di classe emissiva pari o inferiore a Euro 4 diesel, dalle ore 8.30 alle ore 18.30;
 - per i veicoli commerciali di classe emissiva pari o inferiore a Euro 3 diesel, dalle ore 8.30 alle ore 12.30;
 - per le autovetture private di classe emissiva pari o inferiore a Euro 3 benzina, dalle ore 8.30 alle ore 18.30;
 - per i veicoli commerciali di classe emissiva pari o inferiore a Euro 2 benzina, dalle ore 8.30 alle ore 12.30;
 - per i ciclomotori (3 e 4 ruote) alimentati a gasolio di classe emissiva pari o inferiore a Euro 2, dalle ore 8:30 alle ore 12:30,

precisando a tal riguardo che:

- dai suddetti divieti di circolazione veicolare sono comunque esclusi i veicoli utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale (forze dell'ordine, soccorso sanitario, pronto intervento, ecc.), i veicoli per il trasporto di disabili o di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili, i veicoli definiti dall'articolo 54, comma I, lettere f), g) e n) del D. Lgs. 285/1992, i veicoli elettrici, i veicoli ibridi, i veicoli a gas Metano e a GPL e sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico - scarico delle merci;
- l'ambito viario urbano soggetto alle limitazioni della circolazione di che trattasi è quello circoscritto dalle seguenti strade:
 - da Via Tiburtina – Piazza Madonna della Neve – Via Madonna della Neve – Via Marco Tullio Cicerone (da incrocio con Via Madonna della Neve) - Viale Volsci – Via Simoncelli – Via Vado del Tufo – Viale Europa – Via Marittima (da incrocio Viale Europa) – Via G. Puccini – Via G. Pasta – Via Pier Luigi da Palestrina – Via San Giuliano – Via A. Vivaldi – Via G. Verdi (da incrocio Via Vivaldi) – Viale America Latina – Via G. Marconi – Via Fosse Ardeatine – Via San Gerardo (senso unico in discesa) – Via Don G. Buttarazzi – Via V. Ferrarelli (da incrocio Via Buttarazzi) – Via Caio Mario – Via Mária (da incrocio Via Caio Mario) fino a incrocio con Via Tiburtina;
 - limitatamente al tratto stradale di Via Sacra Famiglia, uscita obbligata su Via G. Pasta (sottopasso ferroviario) o su Via Puccini;
- il divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la Classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 186/2017;
- il divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (quali falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, ecc.), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'articolo 182, comma 6 bis, del D.Lgs. 152/2006 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
- l'introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
- il divieto, per tutti i veicoli, di sostare con il motore acceso,

DISPONE

- di portare immediatamente a conoscenza della cittadinanza la presente Ordinanza mediante avvisi diramati attraverso i mezzi di informazione, attesa la natura contingibile ed urgente delle limitazioni alla circolazione previste dalla stessa;
- di demandare al Corpo di Polizia Locale del Comune di Frosinone e a tutti gli altri Organi di Polizia e Vigilanza dello Stato, per quanto di rispettiva competenza, l'esecuzione del presente provvedimento ed il perseguimento delle violazioni di quanto qui disposto con invito ad attuare un potenziamento dei controlli, con particolare riguardo al rispetto dei divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto;
- che per le violazioni del dispositivo della presente Ordinanza inerenti la circolazione stradale si applicano le sanzioni previste dall'art. 7, comma 13 del D. Lgs. n. 285/1992 e successive modifiche, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito;
- che per le violazioni del dispositivo della presente Ordinanza non inerenti la circolazione stradale si applicano le sanzioni previste dall'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito;
- di demandare all'Ufficio Stampa del Comune di Frosinone ed all'Ufficio CED e Sistemi Informatici del Comune di Frosinone la comunicazione alla popolazione della presente Ordinanza;
- che il presente provvedimento sia pubblicato nelle forme di legge,

INFORMA

che contro il presente provvedimento, ai sensi dell'Art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990, gli interessati possono proporre, entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto, ricorso giurisdizionale al TAR regionale o, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente Area Gestione Risorse
Dott. Vincenzo Giannotti
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Pratica: 2 - 07/01/2025